

APPROVAZIONE BANDO PUBBLICO PER L'ASSEGNAZIONE DI CONTRIBUTO ECONOMICO PER LA FREQUENTAZIONE, NELL'ANNO 2025, DI ASILI NIDO PUBBLICI O PRIVATI, MICRONIDI, NIDI FAMIGLIA E SEZIONI PRIMAVERA PREVISTI DALLA NORMATIVA NAZIONALE E REGIONALE, RISORSE PREVISTE NELL'AMBITO DEL FONDO DI SOLIDARIETA' COMUNALE 2025.

Il Comune di Grantola approvato il presente bando, al fine di promuovere l'accesso agli asili nido, micronidi, nidi famiglia, sezioni primavera.

L'iniziativa intende favorire la conciliazione tra vita familiare e lavorativa delle famiglie residenti nel territorio comunale, con bambini di età inferiore ai tre anni, attraverso l'erogazione di un contributo volto a sostenere i costi del servizio.

Il presente documento disciplina i criteri di utilizzo delle risorse disponibili per l'anno 2025 di € 23.004,37 oltre il residuo contributo per l'anno 2024 pari ad € 409,59 e 7.673,12 relativi a esercizi precedenti e quindi pari ad € 31.087,08.

Le risorse che sostengono il presente bando sono state attribuite dallo stato nell'ambito del fondo di solidarietà comunale (FSC) per il potenziamento degli asili nido, finalizzate al raggiungimento degli obiettivi di servizio nell'anno 2025.

ARTICOLO 1 – REQUISITI PER L'ACCESSO AL CONTRIBUTO

Possono chiedere l'assegnazione del contributo i soggetti in possesso dei seguenti requisiti:

- essere genitore/tutore di un bambino frequentante, **nell'anno 2025**, un asilo nido privato o pubblico, o altri servizi educativi per l'infanzia previsti dalla normativa nazionale e regionale quali micronidi, nidi famiglia, sezioni primavera, in regola con la normativa vigente e con le relative autorizzazioni al funzionamento;
- residenza nel comune di Grantola del nucleo familiare del minore;
- nel caso di stranieri, tutti i componenti del nucleo devono essere in possesso del permesso di soggiorno in corso di validità, documento di rinnovo o dell'attestazione di regolarità di soggiorno per i cittadini comunitari;

La famiglia affidataria viene equiparata a tutti gli effetti alla famiglia naturale.

È ammessa la presentazione di una sola domanda per bambino.

ARTICOLO 2 – CUMULO DI BENEFICI

I richiedenti sono tenuti a dichiarare l'eventuale accesso, per la medesima finalità, ad altri contributi pubblici.

In tal caso il contributo previsto dal presente bando sarà ridotto in misura tale da garantire che il totale delle agevolazioni percepite non superi la spesa effettivamente sostenuta.

ARTICOLO 3 – MODALITA' PER ACCEDERE AL CONTRIBUTO

Le domande devono essere presentate al Comune di Grantola mediante compilazione di apposito modulo (allegato A).

La documentazione da trasmettere al comune è così composta:

- a) domanda di contributo, da predisporre e sottoscrivere secondo lo schema allegato (A);
- b) dichiarazione sottoscritta dal titolare/legale rappresentante della struttura, attestante l'iscrizione, la frequenza nell'anno 2025 e la retta mensile praticata per i mesi da frequentati;
- c) copia documento identità in corso di validità del soggetto che presenta la domanda;
- d) in caso di stranieri, copia del permesso di soggiorno in corso di validità di tutti i componenti del nucleo o documento di rinnovo o attestazione di regolarità di soggiorno per i cittadini comunitari;
- e) attestazione ISEE in corso di validità

Le domande dovranno essere presentate entro le ore 12:30 del 01/12/2025, con le seguenti modalità:

- consegna a mano presso l'Ufficio Protocollo del Comune di Grantola;
- via pec all'indirizzo: comune.grantola@pec.regione.lombardia.it

Per i soggetti in graduatoria al fine di ricevere il contributo assegnato è necessario presentare **entro e non oltre il 28/02/2026** il seguente documento:

- f) dichiarazione sottoscritta dal titolare/legale rappresentante della struttura, attestante la frequenza del periodo gennaio-dicembre 2025 e fatture della retta mensile effettivamente sostenute nell'anno 2025;

ARTICOLO 4 – MOTIVI DI ESCLUSIONE

Saranno escluse le domande di contributo:

–

- prive di sottoscrizione;
- pervenute oltre il termine;
- prive della dichiarazione del titolare della struttura di cui ai punti b) ed e);
- se presentate da stranieri, prive dei documenti attestanti la regolarità del soggiorno.

ARTICOLO 5 – ENTITÀ DEL CONTRIBUTO ECONOMICO

Il contributo complessivo spettante sarà assegnato a seguito di approvazione di graduatoria pubblicata in evidenza sul sito comunale.

Il budget a disposizione per l'iniziativa sarà ripartito in proporzione alle risorse disponibili tra i richiedenti aventi diritto secondo i seguenti criteri:

1. fino al 95% dell'importo effettivamente sostenuto (al netto di altra forma di sostegno pubblico percepita per la medesima finalità) per la frequenza c/o le strutture durante l'anno 2025;
2. la percentuale indicata rappresenta il tetto massimo del contributo assegnabile, la stessa potrà variare in difetto in proporzione all'entità delle richieste considerate idonee pervenute in rapporto alle risorse disponibili.

Il contributo sarà versato dal Comune direttamente ai nuclei familiari assegnatari in un'unica tranche.

Il contributo non coprirà necessariamente l'intera spesa sostenuta dalla famiglia per la fruizione dei servizi 0-3 e non potrà in nessun caso eccedere l'importo della spesa effettivamente sostenuta.

Il contributo eventualmente assegnato in graduatoria, nel caso in cui nel corso dell'anno intervenga una diversa modalità di frequenza verrà così rideterminato:

- da tempo pieno a tempo parziale, sarà riparametrato in difetto, mantenendo il criterio della percentuale di assegnazione originaria;
- cessazione dal servizio per motivi vari senza corresponsione di retta, sarà riparametrato valorizzando a zero il contributo assegnato dal mese in cui interviene la cessazione.

ARTICOLO 6 – CONTROLLI E SANZIONI

Il Comune effettuerà controlli sulle autocertificazioni rese per l'accesso al beneficio.

Qualora dai controlli effettuati emerga la non veridicità del contenuto delle dichiarazioni o falsità nella documentazione prodotta, il dichiarante decade dai benefici acquisiti e sarà obbligato a restituire l'importo dei contributi indebitamente percepiti, oltre alle conseguenze penali previste dall'ordinamento.

ARTICOLO 7 - RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Si rende noto che il Responsabile del procedimento ai sensi dell'articolo 5 della legge 7 agosto 1990 n.241 cui rivolgersi e chiedere informazioni in caso di bisogno è il Responsabile dell'Area Servizi Sociali.